

## CHIEDONO

a questo Organismo di avviare una procedura di mediazione tra tutte le menzionate parti tra cui sussiste tale controversia, che avverrà seguendo l'apposito Regolamento predisposto dalla Fondazione AEQUITAS-ADR nonché in base alle tariffe concordate fra le parti o, in mancanza di espressa pattuizione, in base al Tariffario adottato.

Si allega copia delle ricevute bancarie o postali certificanti l'avvenuto versamento di quanto dovuto (diritti di segreteria + onorari di mediazione) da parte istante ai sensi del vigente Tariffario  
**Versamento da eseguirsi unicamente sui conti correnti bancari o postali indicati sul sito internet della Fondazione Aequitas ADR: [www.aequitasadr.it](http://www.aequitasadr.it). NON sono ammesse, né riconosciute, altre forme di pagamento.**

Durante il corso della mediazione ciascuna parte avrà facoltà di esibire l'eventuale documentazione che essa ritenga utile far conoscere, ma non di procedere al suo formale deposito. Per contro, è escluso che le parti possano allegare documenti alla presente domanda, tranne la ricevuta del pagamento di quanto dovuto per la mediazione.

## Avvertenze

Copia della presente domanda verrà trasmessa alla controparte, sia gli effetti di cui all'art.5, comma 6, del decreto legislativo 28/2010, sia al fine di consentire a quest'ultima di prendere posizione in caso di accettazione della mediazione.

L'art.5, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, sancisce: *“Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”*.

La comunicazione in questione può anche essere fatta direttamente dal richiedente la mediazione: ciò appare alquanto opportuno qualora i diritti oggetto di controversia sono soggetti a un termine brevissimo di prescrizione e/o decadenza. Si veda al riguardo anche l'art.2 del Regolamento di mediazione della Fondazione.

Se al momento del deposito della domanda di mediazione manca il versamento di quanto dovuto (diritti di segreteria ed onorari di mediazione) ai sensi del vigente Tariffario, la domanda stessa viene considerata irricevibile dalla segreteria di Aequitas, che non procederà ad attività alcuna, né nominerà un mediatore, né rilascerà alcun verbale o attestazione di sorta.

### PRIVACY

I sottoscritti acconsentono al trattamento dei loro dati personali da parte di AEQUITAS ADR, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e all'espletamento del tentativo di conciliazione. I sottoscritti sono inoltre a conoscenza del fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e che non saranno trasmessi ad altri soggetti enti esterni ad AEQUITAS ADR. Dichiarano altresì di essere informato/a dei diritti conferiti all'interessato dall'art. 7 del D.lgs n. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Fondazione AEQUITAS ADR (con sede a Torino in via Pietro Micca 9).

Data .....

Cognome e nome o ragione sociale	Firma